

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1971, n. 7

G.U.R.S. 24 marzo 1971, n. 14

Ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione e norme sull'azione amministrativa

CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 1 *Organizzazione degli uffici*

Gli uffici dell'Amministrazione regionale sono organizzati in conformità alle norme della presente legge.

Presso i rami di amministrazione previsti dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione, sono istituiti le direzioni regionali, gli uffici e gli ispettorati indicati nella tabella "A", annessa alla presente legge.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali hanno alle proprie esclusive dipendenze un ufficio di gabinetto, che ha la composizione e le competenze previste dalle leggi vigenti in materia.

Art. 2 *Consiglio di direzione*

Presso ogni ramo dell'Amministrazione regionale è costituito un Consiglio di direzione, presieduto dall'Assessore o, per sua delega, dal direttore regionale o equiparato.

Il Consiglio di direzione, al quale partecipa il direttore regionale od equiparato, è composto da dipendenti dell'Amministrazione, dei quali metà sono eletti da tutto il personale e metà sono nominati dall'Assessore.

Quando delibera su questioni riguardanti il personale, il Consiglio è integrato da tre componenti della stessa Amministrazione, designati dalle maggiori confederazioni sindacali all'inizio di ogni biennio.

I componenti del Consiglio di direzione durano in carica due anni e non possono essere riconfermati per il biennio immediatamente successivo.

Il Consiglio di direzione esprime pareri e formula proposte sull'organizzazione amministrativa, sull'impiego del personale, sulla costituzione dei gruppi di lavoro ed è sentito sulle proposte di bilancio.

Esercita altresì le competenze attribuite ai Consigli di amministrazione dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato, in quanto applicabili.

Art. 3 Uffici e servizi

Nell'ambito delle direzioni, uffici ed ispettorati indicati nel precedente articolo 1 sono istituiti gruppi di lavoro.

Presso la Presidenza della Regione è istituito un servizio ispettivo centrale, che provvede ad ispezioni ordinarie almeno triennali per ciascuna Amministrazione e ad ispezioni straordinarie.

Le ispezioni sono disposte dal Presidente della Regione.

Per la formulazione di concrete proposte sui provvedimenti da adottare per eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché per semplificare le procedure e ridurre il costo dei servizi, il dirigente deve acquisire il parere dei rappresentanti degli utenti.

I rappresentanti degli utenti sono nominati, per ciascuna Amministrazione centrale della Regione, dal Presidente della Regione, che li sceglie su terne designate dalle organizzazioni, enti o associazioni relative alle categorie direttamente interessate all'attività dell'Amministrazione.

Art. 4 Gruppi di lavoro

Ai gruppi di lavoro indicati nell'art. 3 è attribuita la trattazione di materie ed affari omogenei. I gruppi sono formati da uno o più dirigenti, da assistenti e da archivisti-dattilografi, in numero adeguato ai compiti del gruppo. Qualora nel gruppo vi siano più dirigenti, ad uno di essi è conferita la funzione di dirigere il gruppo.

Il numero e le competenze dei gruppi di lavoro sono determinati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Consiglio di direzione.

Art. 5 Conferenza dei dirigenti

Presso ogni Amministrazione regionale è istituita la conferenza dei dirigenti presieduta dal direttore regionale. Essa si riunisce periodicamente per esprimere parere sulle linee fondamentali dell'azione amministrativa.

Art. 6 Organizzazione degli uffici periferici

L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale si uniformano ai principi della presente legge.

CAPO II - NORME SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 7 Principi generali

Nell'impostazione e nello svolgimento del lavoro degli uffici vengono adottate opportune tecniche di controllo e di organizzazione, informate a criteri di speditezza ed economicità, allo scopo di assicurare la migliore efficienza dell'azione amministrativa con l'applicazione dei più moderni criteri di razionalizzazione del lavoro, anche mediante l'istituzione, presso ciascuna Amministrazione, di appositi gruppi di organizzazione e metodo.

L'attività amministrativa deve in ogni caso essere organizzata in modo da garantire l'autonomia e la responsabilità dei singoli operatori, salvo i casi di avocazione dell'istruttoria da disporsi con provvedimento motivato.

L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere sulle istanze e denunce avanzate dai cittadini.

Art. 8 *Pubblicità dell'attività amministrativa*

Presso i singoli rami di amministrazione è istituito un ufficio per fornire a chiunque ne faccia richiesta notizie ed informazioni sulle procedure relative ad atti e provvedimenti di competenza di ciascuna Amministrazione.

Per i fini indicati nel precedente comma tutte le Amministrazioni regionali sono tenute a fornire ai Comuni della Regione, perchè siano poste in libera consultazione del pubblico, pubblicazioni ufficiali sulle procedure da osservarsi per affari rientranti nelle materie di propria competenza.

Deve altresì assicurarsi la migliore pubblicità degli atti amministrativi, compatibilmente con l'interesse pubblico, anche al fine di consentire l'iniziativa popolare di controllo e stimolo dell'azione amministrativa.

Art. 9 *Tempestività dell'attività amministrativa*

Nell'ambito di ciascuna Amministrazione il dirigente preposto al gruppo organizzazione e metodo ed i dirigenti dei gruppi di lavoro periodicamente prendono in esame le relazioni rispettivamente di gruppo e di carico concernenti gli affari in corso ed, ove rilevino, in relazione alla natura di essi, un ritardo ingiustificato nella trattazione, provvedono alla contestazione del medesimo nei confronti rispettivamente del dirigente e dell'assistente.

Entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione l'impiegato può presentare le proprie giustificazioni.

Trascorso detto termine, i funzionari di cui al primo comma, qualora ritengano ancora ingiustificato il ritardo contestato, trasmettono gli atti al gruppo affari del personale per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Qualora il riconoscimento della sussistenza degli addebiti si concluda con provvedimento che infligge la censura, l'impiegato è altresì soggetto al ritardo di sei mesi nel conseguimento degli aumenti periodici di stipendio. Restano salvi i maggiori ritardi previsti dalla legge, nel caso che siano inflitte sanzioni più gravi della censura.

La contestazione indicata nel primo comma può essere promossa anche dall'Assessore, dal direttore regionale e dal servizio ispettivo, che, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, rilevino il ritardo suindicato. In tal caso i funzionari, a carico dei quali sia constatata l'omissione della contestazione, sono soggetti alle stesse sanzioni previste nel comma precedente.

Titolo II

Classificazione delle qualifiche ed ammissione agli impieghi

CAPO I - RUOLO AMMINISTRATIVO

Sezione I

Qualifiche ed organici

Art. 10 *Qualifiche*

Il personale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale è distinto nelle seguenti qualifiche:

- direttore regionale;
- dirigente;
- assistente;
- archivista dattilografo;
- agente tecnico o commesso;
- operaio.

Art. 11 *Organici*

Il numero dei posti per ciascuna delle qualifiche indicate nel precedente articolo è stabilito, per il ruolo del personale amministrativo della Regione, nella tabella "B", annessa alla presente legge.

Il personale è assegnato alla Presidenza della Regione ed agli Assessorati regionali con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale ed i rispettivi Consigli di direzione, secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella C, annessa alla presente legge.

L'organico dei posti di direttore regionale è unico ed è costituito presso la Presidenza della Regione. I direttori regionali non preposti alle direzioni regionali restano a disposizione della Presidenza della Regione per incarichi speciali.

Sezione II

Attribuzioni delle qualifiche

Art. 12 *Attribuzioni del direttore regionale*

Il direttore regionale esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti; provvede sulle materie a lui delegate dall'Assessore e lo coadiuva nello svolgimento dell'attività amministrativa; propone all'Assessore i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza dell'Amministrazione; coordina l'attività dei gruppi di lavoro; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

Il direttore regionale preposto alla Segreteria generale assume la denominazione di segretario generale della Presidenza della Regione e, oltre ai compiti indicati nel precedente comma, cura il coordinamento delle questioni attinenti a problemi di carattere generale dell'attività amministrativa regionale, in attuazione di deliberazioni adottate al riguardo dalla Giunta regionale e con proposte di iniziative al Presidente della Regione.

Art. 13 *Attribuzioni del dirigente*

Il dirigente esercita funzioni di direzione, di impulso, di istruzione ed, eventualmente, di ispezione. Coordina i servizi assegnati al gruppo di lavoro cui è preposto mediante conferenze con gli assistenti addetti e ne riferisce periodicamente al direttore regionale; adotta i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalle leggi o dai regolamenti e da delega dell'Assessore o del direttore regionale; propone all'Assessore i singoli provvedimenti finali negli affari di competenza del gruppo; partecipa a commissioni, comitati e collegi.

Art. 14 *Attribuzioni dell'assistente*

L'assistente provvede agli adempimenti istruttori richiesti dagli affari affidatigli dal dirigente, con potere di firma dei relativi atti; predispone i provvedimenti finali; comunica agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilascia certificati; partecipa a commissioni, comitati e

collegi.

Art. 15 *Attribuzioni dell'archivista dattilografo*

L'archivista disimpegna mansioni di archivio, di protocollo e di registrazione di atti, anche mediante l'impiego di macchine, coadiuvando eventualmente nel disimpegno dei compiti di istruzione.

L'archivista per un periodo di almeno dodici anni dalla nomina disimpegna mansioni di dattilografo.

Art. 16 *Attribuzioni dell'agente tecnico*

Gli agenti tecnici sono addetti alla conduzione degli autoveicoli ed all'esercizio o manutenzione degli impianti in conformità all'annessa tabella "C".

Art. 17 *Attribuzioni del commesso*

Il commesso disimpegna il servizio di anticamera; regola l'accesso del pubblico; esegue il trasporto dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio; vigila a che sia mantenuto l'ordine e la pulizia degli uffici.

Art. 18 *Attribuzioni dell'operaio*

Gli operai svolgono compiti di carattere manuale inerenti ai servizi dell'amministrazione; eseguono il trasporto di mobili e suppellettili e svolgono i compiti inerenti ai mestieri indicati nella tabella "C", annessa alla presente legge.

Sezione III

Accesso alle qualifiche

Art. 19 *Nomina a direttore regionale*

Il direttore regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Il direttore regionale dell'agricoltura e il direttore regionale delle foreste sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti del ruolo del personale amministrativo o tra i dirigenti dei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Art. 20 *Concorso per la qualifica di dirigente*

Alla qualifica di dirigente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o scienze politiche, o economia e commercio, o scienze statistiche.

Sono altresì ammessi gli assistenti con almeno dieci anni di servizio nella qualifica.

Art. 21 *Concorso per la qualifica di assistente*

Alla qualifica di assistente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado.

Art. 22 *Concorso per la qualifica di archivista dattilografo*

Alla qualifica di archivista dattilografo si accede mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di primo grado.

Art. 23 Concorso per la qualifica di agente tecnico e di commesso

Alla qualifica di agente tecnico e di commesso si accede mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano conseguito il diploma di istruzione media di primo grado.

Art. 24 Concorso per la qualifica di operaio

Alla qualifica di operaio si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento pratico, al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto gli studi di istruzione elementare.

Al personale con qualifica di operaio dell'Amministrazione regionale sono applicabili le norme sullo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale relative agli agenti tecnici, nonchè, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni.

Art. 25 Norme generali sui concorsi

Ai concorsi previsti dalla presente legge si applicano le norme vigenti per i concorsi di accesso agli impieghi della Amministrazione dello Stato.

CAPO II - RUOLI TECNICI

Sezione I

1 - Ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale

Art. 26 Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione comprende le seguenti qualifiche:

- direttore, equiparato a direttore regionale;
- consigliere, equiparato a dirigente;
- segretario, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella "D", annessa alla presente legge.

Art. 27 Attribuzioni delle qualifiche

Il direttore, nell'ambito dell'Ufficio legislativo e legale, esercita le funzioni del direttore regionale, previste dall'articolo 12.

Il consigliere esercita, nell'ambito dell'Ufficio, le funzioni del dirigente, previste dall'art.13, riferendo al direttore. Può, altresì, rappresentare e difendere in giudizio l'Amministrazione regionale nei casi in cui la Regione non può avvalersi, ai sensi del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il segretario collabora con i consiglieri, svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14.

Art. 28 Accesso alle qualifiche

Il direttore dell'Ufficio legislativo e legale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i consiglieri con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Alla qualifica di consigliere si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza e del titolo di procuratore legale.

Alla qualifica di segretario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado.

2 - Ruolo tecnico della Ragioneria generale

Art. 29 Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico della Ragioneria generale della Regione comprende le seguenti qualifiche:

- ragioniere generale, equiparato a direttore regionale;
- dirigente;
- assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella "E" annessa alla presente legge.

Art. 30 Attribuzioni delle qualifiche

Il ragioniere generale esercita, nell'ambito della ragioneria generale, le funzioni proprie del direttore regionale, previste dall'art. 12, nonché tutte le attribuzioni del ragioniere generale dello Stato, in quanto compatibili con la legislazione regionale.

Il dirigente esercita, nell'ambito della Ragioneria generale, le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, e dirige le ragionerie centrali.

L'assistente esercita, nell'ambito della Ragioneria generale, le funzioni dell'assistente, previste dall'art. 14.

Art. 31 Accesso alle qualifiche

Il ragioniere generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti del ruolo tecnico con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Alla qualifica di dirigente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in economia e commercio o scienze statistiche. Sono, altresì, ammessi gli assistenti del ruolo tecnico della Ragioneria generale con almeno dieci anni di servizio nella qualifica.

Alla qualifica di assistente si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di ragioniere.

Sezione II

1 - Ruolo tecnico dell'agricoltura

Art. 32 Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico dell'agricoltura comprende le seguenti qualifiche:

- dirigente tecnico agrario, equiparato a dirigente;
- assistente tecnico agrario, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella "F" - quadro I - annessa alla presente legge.

Art. 33 *Attribuzioni delle qualifiche*

Il dirigente tecnico agrario esercita le funzioni di dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici agrari.

L'assistente tecnico agrario collabora con il dirigente tecnico agrario svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14. Firma gli atti di competenza del perito agrario o del geometra, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

Art. 34 *Accesso alle qualifiche*

Alla qualifica di dirigente tecnico agrario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie, abilitati all'esercizio professionale.

Alla qualifica di assistente tecnico agrario si accede mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di perito agrario o di geometra.

2 - Ruolo tecnico delle foreste

Art. 35 *Qualifiche ed organici*

Il ruolo tecnico delle foreste comprende le seguenti qualifiche:

- dirigente tecnico forestale, equiparato a dirigente;
- assistente tecnico forestale, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella "F" - quadro II - annessa alla presente legge.

Art. 36 *Attribuzioni delle qualifiche*

Il dirigente tecnico forestale esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici forestali.

L'assistente tecnico forestale collabora con il dirigente tecnico forestale, svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'art. 14. Firma gli atti di competenza del perito agrario o del geometra, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

Art. 37 *Accesso alle qualifiche*

Alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in scienze forestali o in ingegneria, abilitati all'esercizio professionale.

Alla qualifica di assistente tecnico forestale si accede mediante pubblico concorso per esami, al

quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di geometra o di perito agrario.

Sezione III

Ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica

Art. 38 Qualifiche ed organici

Il ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica comprende le seguenti qualifiche:

- ispettore regionale tecnico, equiparato a direttore regionale;
- dirigente tecnico ingegnere e dirigente tecnico architetto, equiparati a dirigente;
- assistente tecnico, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella "G" annessa alla presente legge.

Il personale del predetto ruolo è assegnato all'Ispettorato regionale tecnico ed al Servizio tecnico dell'urbanistica con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale ed i rispettivi Consigli di direzione, secondo la ripartizione numerica indicata nella tabella "H", annessa alla presente legge.

Art. 39 Attribuzioni delle qualifiche

L'ispettore regionale tecnico coordina i servizi tecnici afferenti alla materia dei lavori pubblici, svolgendo, nell'ambito dei predetti servizi, le attribuzioni del direttore regionale, previste dall'articolo 12; dirige l'Ispettorato regionale tecnico previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni.

Il dirigente tecnico esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici dei lavori pubblici e dell'urbanistica, nonché le funzioni degli ispettori centrali tecnici; dirige gli ispettorati centrali tecnici; provvede per gli atti di competenza dell'ingegnere e dell'architetto, a termini delle relative norme sull'esercizio professionale.

L'assistente tecnico collabora con il dirigente tecnico svolgendo, altresì, le funzioni previste, per gli assistenti, dall'articolo 14. Firma gli atti di competenza del geometra, ai sensi delle relative norme sull'esercizio professionale.

Art. 40 Accesso alle qualifiche

L'ispettore regionale tecnico è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra i dirigenti tecnici con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

Alla qualifica di dirigente tecnico ingegnere ed architetto si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi, rispettivamente, i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura, abilitati all'esercizio professionale.

Alla qualifica di assistente tecnico si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di geometra o di perito edile.

Sezione IV

Ruoli sanitario e veterinario

Art. 41 *Ispettore regionale sanitario. Nomina ed attribuzioni*

L'ispettore regionale sanitario, di cui alla tabella "I" - quadro I - annessa alla presente legge, equiparato a direttore regionale, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tra gli ispettori dei ruoli tecnici sanitario e veterinario con almeno quindici anni di servizio nella qualifica.

L'ispettore regionale sanitario coordina i servizi tecnici di competenza dell'Assessorato regionale della sanità, svolgendo, nell'ambito dei predetti servizi, le attribuzioni del direttore regionale, previste dall'art. 12; dirige l'Ispettorato regionale sanitario.

1 - Ruolo tecnico sanitario

Art. 42 *Qualifiche ed organici*

Il ruolo tecnico sanitario comprende le seguenti qualifiche:

- ispettore sanitario, equiparato a dirigente;
- assistente sanitario, equiparato ad assistente.

L'organico di ciascuna delle anzidette qualifiche è stabilito nella tabella "I" - quadro II - annessa alla presente legge.

Art. 43 *Attribuzioni delle qualifiche*

L'ispettore sanitario esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici sanitari. Compie inoltre studi nelle materie di competenza dei predetti servizi; svolge compiti di vigilanza ed esprime pareri in materia igienica e sanitaria.

L'assistente sanitario collabora con l'ispettore sanitario, svolgendo altresì le funzioni previste, per gli assistenti, dall'articolo 14.

Art. 44 *Accesso alle qualifiche*

Alla qualifica di ispettore sanitario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

Alla qualifica di assistente sanitario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di assistente sanitaria visitatrice.

2 - Ruolo tecnico veterinario

Art. 45 *Qualifica ed organico*

Il ruolo tecnico veterinario comprende la seguente qualifica:

- ispettore veterinario, equiparato a dirigente.

L'organico è stabilito nella tabella "I" - quadro III - annessa alla presente legge.

Art. 46 *Attribuzioni della qualifica*

L'ispettore veterinario esercita le funzioni del dirigente, previste dall'art. 13, nell'ambito dei servizi tecnici veterinari. Compie, inoltre, studi nelle materie di competenza dei predetti servizi; svolge compiti di vigilanza ed esprime pareri in materia di profilassi veterinaria.

Art. 47 Accesso alla qualifica

Alla qualifica di ispettore veterinario si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, abilitati all'esercizio professionale.

CAPO III - CORPO REGIONALE DELLE MINIERE

Art. 48 Qualifiche ed organici

Il personale appartenente al Corpo regionale delle miniere è ordinato nelle qualifiche risultanti nella tabella "L", annessa alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni della presente legge.

CAPO IV- AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

Art. 49 Requisiti generali

I requisiti generali per accedere agli impieghi dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle vigenti leggi per l'ammissione agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 50 Prova e tirocinio

Ferma restando la disciplina del periodo di prova prevista per gli impiegati dell'Amministrazione dello Stato, il personale dell'Amministrazione regionale, che abbia superato il periodo di prova, consegue l'esercizio delle funzioni dopo un tirocinio - comprensivo del periodo di prova - di cinque anni per i dirigenti, di due anni per gli assistenti, di due anni per gli archivisti-dattilografi.

Durante il tirocinio l'impiegato svolge compiti inerenti alla qualifica, in collaborazione con impiegati di pari qualifica e frequenta corsi di specializzazione settoriale appositamente organizzati.

Al termine dei corsi l'impiegato sostiene colloqui.

Titolo III

Doveri - Responsabilità - Diritti

CAPO I - DOVERI

Art. 51 Norme applicabili

I doveri del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e dalle altre norme regionali in materia, in quanto compatibili con la presente legge.

CAPO II - RESPONSABILITA'

Art. 52 Responsabilità verso l'Amministrazione

L'impiegato è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio commessi con dolo o colpa grave.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità dell'impiegato che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega.

Si applica ogni altra disposizione in materia di responsabilità amministrativa e contabile concernente gli impiegati civili dello Stato, in quanto compatibile con la presente legge.

Art. 53 Giurisdizione della Corte dei conti

I dipendenti della Regione Siciliana sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme vigenti in materia.

L'Amministrazione rimborsa al dipendente dichiarato esente da responsabilità le spese sostenute per il giudizio dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 54 Obbligo di denuncia

Il direttore regionale, il dirigente e l'assistente che vengano direttamente a conoscenza di fatti che arrechino danno all'Amministrazione regionale devono farne denuncia motivata al Procuratore generale della Corte dei conti. Il dirigente e l'assistente devono informare nel contempo il direttore regionale e l'Assessore ed indicare tutti gli elementi in loro possesso per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

CAPO III - DIRITTI

Art. 55 Norme applicabili

I diritti del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalle disposizioni concernenti gli impiegati dello Stato e dalle altre norme regionali in materia, in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 56 Trattamento economico

Il personale dell'Amministrazione regionale ha diritto al trattamento economico previsto dalla tabella "N", annessa alla presente legge.

Titolo IV

Disposizioni transitorie

CAPO I - PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 57 Inquadramento nella qualifica di direttore regionale

Il personale che riveste la qualifica di ispettore regionale di I e II classe o equiparato è collocato nella qualifica di direttore regionale, anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nel ruolo.

Gli ispettori regionali in servizio possono essere chiamati a ricoprire le direzioni dell'agricoltura e delle foreste.

Fino a quando i dirigenti non avranno maturato l'anzianità prevista nell'art. 19, la nomina a direttore regionale è conferita, previa deliberazione della Giunta regionale, a scelta tra il personale di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivesta la qualifica di ispettore centrale o equiparato e tra i dirigenti che, all'atto della nomina, abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, ivi computandosi il servizio prestato nella carriera direttiva di provenienza.

Art. 58 Inquadramento nella qualifica di dirigente

E' inquadrato nella qualifica di dirigente del ruolo del personale amministrativo il personale

appartenente ai ruoli della carriera direttiva, ad eccezione del personale previsto nei successivi articoli 69 e 70, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella carriera, nonchè il personale appartenente alla carriera direttiva dei ruoli misti.

Il personale proveniente dalla carriera direttiva con anzianità inferiore a quella indicata nel precedente comma è collocato nella posizione di dirigente in tirocinio fino al compimento del prescritto quinquennio, computandosi a tal fine il servizio prestato nella carriera di provenienza.

Art. 59 *Passaggio alla qualifica di dirigente mediante colloquio*

Può conseguire il passaggio a dirigente in tirocinio, nel ruolo del personale amministrativo, il personale proveniente dalle carriere di concetto, compresa quella del ruolo misto e del ruolo unico per i servizi periferici, che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito il diploma di laurea o che tale titolo consegua nell'anno accademico 1970-71, previo superamento di un colloquio.

Il colloquio sarà tenuto dinanzi ad una commissione composta nei modi previsti per l'ordinario accesso alla qualifica. Le materie oggetto del colloquio saranno determinate dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione indicata nel successivo art. 78.

Il colloquio si svolge in seduta pubblica ed è interamente registrato su nastro magnetico da conservarsi agli atti di ufficio.

Al termine del colloquio la commissione assegna a ciascun candidato un punteggio espresso in trentesimi. Ciascun commissario fissa il voto separatamente. Il punteggio è immediatamente comunicato all'interessato. Il colloquio si intende superato ove il candidato riporti il punteggio di almeno diciotto trentesimi.

I candidati conseguono il passaggio a dirigente in tirocinio, nell'ordine della graduatoria formata dalla commissione, sulla base del punteggio da ciascuno conseguito. A parità di merito precede chi sia in possesso di titolo di studio in aggiunta a quello richiesto per l'ammissione al colloquio ma di grado non inferiore e, a parità di titolo di studio, chi abbia maggiore anzianità nella carriera di provenienza.

I colloqui previsti dal presente articolo saranno tenuti non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 60 *Passaggio alla qualifica di dirigente mediante esame*

Il personale previsto dall'articolo precedente, privo del titolo di studio ivi indicato, è ammesso a partecipare ad uno speciale corso di integrazione, della durata di sei mesi, al termine del quale dovrà essere sostenuto un esame per il passaggio alla qualifica di dirigente.

Il corso sarà organizzato dalla Presidenza della Regione, sarà tenuto da docenti universitari o istituti specializzati e verterà sulle materie oggetto dell'esame di cui al presente articolo.

Coloro che, a giudizio del collegio dei docenti del corso, integrato da un rappresentante dell'Amministrazione, saranno ritenuti idonei, potranno sostenere un esame consistente in una prova scritta ed una orale, con le modalità indicate nel secondo comma del precedente articolo, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina a dirigente in tirocinio, nel limite di posti pari al dieci per cento dell'organico dei dirigenti, di cui alla tabella "B" annessa alla presente legge, per il personale proveniente dalla carriera di concetto, e nel limite del tre per cento dell'organico medesimo per il personale proveniente dai ruoli misti.

Art. 61 Inquadramento nella qualifica di assistente

E' inquadrato nella qualifica di assistente del ruolo del personale amministrativo il personale appartenente ai ruoli della carriera di concetto, ad eccezione di quello di cui ai successivi articoli 69 e 70, ivi compreso quello dei ruoli misti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto almeno due anni di servizio nella carriera.

Il personale anzidetto con anzianità di carriera inferiore a due anni è collocato nella posizione di assistente in tirocinio fino al compimento del prescritto biennio, computandosi a tal fine il servizio prestato nella carriera di concetto.

Art. 62 Passaggio alla qualifica di assistente

Può conseguire il passaggio ad assistente in tirocinio il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, previo superamento del colloquio previsto dall'articolo successivo.

Il personale di cui al comma precedente, privo del titolo di studio ivi indicato, è ammesso a partecipare ad uno speciale corso di integrazione della durata di sei mesi, al termine del quale dovrà essere sostenuto un colloquio finale per il passaggio alla qualifica di assistente in tirocinio. Il corso sarà organizzato con le modalità previste dall'articolo 60.

Coloro che, a giudizio del collegio dei docenti del corso, integrato da un rappresentante dell'Amministrazione, saranno ritenuti idonei, potranno partecipare al colloquio di cui al successivo articolo 63, conseguendo, in caso di esito positivo, la nomina ad assistente in tirocinio nel limite di posti pari al dieci per cento dell'organico degli assistenti del ruolo del personale amministrativo di cui alla tabella "B", annessa alla presente legge.

Art. 63 Colloquio per il passaggio ad assistente

Il colloquio per il passaggio ad assistente in tirocinio del ruolo del personale amministrativo è regolato dalle disposizioni dell'art. 59, in relazione a quanto previsto per l'accesso alla qualifica di assistente.

Art. 64 Inquadramento nella qualifica di archivista dattilografo

E' inquadrato nella qualifica di archivista dattilografo il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva.

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato nella carriera esecutiva una anzianità di servizio inferiore a dodici anni attenderanno a compiti di dattilografia, a termini dell'art. 15, ai fini della cui applicazione sarà computato il servizio già reso nella stessa carriera.

I centralinisti ciechi già assunti nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 2 marzo 1957, numero 21, sono equiparati agli archivisti dattilografi, continuando a svolgere mansioni di centralinisti telefonici.

Art. 65 Passaggio alla qualifica di archivista dattilografo

Può conseguire il passaggio ad archivista dattilografo in tirocinio il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso del diploma di scuola media di primo grado, previo superamento di una prova pratica di scrittura a macchina sotto dettatura.

Alla prova indicata nel precedente comma è ammesso, altresì, il personale della carriera ausiliaria privo del suindicato titolo di studio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella carriera, nel limite di posti pari al dieci per cento dell'organico degli archivisti dattilografi del ruolo del personale amministrativo, di cui alla tabella "B", annessa alla presente legge.

La prova pratica sarà sostenuta dinanzi ad una commissione composta nei modi previsti per l'accesso alla qualifica.

Nei confronti di coloro che conseguiranno il passaggio previsto dal presente articolo si applica il secondo comma dell'articolo 15.

Art. 66 *Inquadramento nelle qualifiche di agente tecnico e commesso*

Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria, escluso quello che riveste la qualifica di agente tecnico, è collocato nella qualifica di commesso del ruolo del personale amministrativo.

Il personale della carriera ausiliaria che riveste la qualifica di agente tecnico, il personale dei servizi tecnici e quello addetto alla conduzione di autoveicoli è collocato nella qualifica di agente tecnico del ruolo del personale amministrativo, distinto per specializzazione, secondo l'attività svolta.

Sono, altresì, collocati nella qualifica di agente tecnico il personale previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 aprile 1967, n. 47, nonché gli ex capi operai e gli ex capi vivaisti dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, previsti nella tabella della carriera del personale ausiliario della legge medesima e successive modificazioni - ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici - sempre che siano in atto adibiti a quelle mansioni.

Art. 67 *Inquadramento nella qualifica di operaio*

Il personale salariato di ruolo è collocato nella qualifica di operaio, distinta per categoria, secondo il mestiere esercitato ed il grado di qualificazione richiesta.

Art. 68 *Applicazione della legge al personale degli uffici periferici*

Le norme relative agli inquadramenti ed ai passaggi previsti negli articoli precedenti si applicano al personale amministrativo dei ruoli del Corpo regionale delle miniere e del ruolo unico per i servizi periferici.

CAPO II - PERSONALE TECNICO

Art. 69 *Disposizioni generali*

Il personale che riveste la qualifica di ispettore regionale tecnico o di ragioniere generale è collocato nella corrispondente qualifica prevista dalle tabelle dei ruoli tecnici, annesse alla presente legge.

I direttori regionali o equiparati dei ruoli tecnici possono essere nominati tra i direttori regionali provenienti dal ruolo degli ispettori regionali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano preposti a ciascun servizio tecnico o siano assegnati da almeno cinque anni a detti servizi, ovvero provengano dai ruoli relativi al momento della nomina a direttore regionale, e tra i funzionari tecnici equiparati a dirigenti con almeno quindici anni di servizio, computandosi a tal fine quello reso nei ruoli di provenienza.

I direttori regionali attualmente in servizio, provenienti dal ruolo degli ispettori regionali, possono essere preposti alla direzione di gruppi di lavoro nell'ambito degli uffici ai quali sono in atto

assegnati.

Il personale dei ruoli tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche dei corrispondenti ruoli tecnici previsti dalla presente legge secondo le disposizioni degli articoli 58 e 61.

Al passaggio a dirigente tecnico in tirocinio o ad assistente tecnico in tirocinio e qualifiche equiparate, ai sensi degli articoli 59 e 62, è ammesso soltanto il personale proveniente rispettivamente dalle carriere di concetto tecniche corrispondenti e dalle carriere esecutive che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico, secondo le norme della presente legge.

Per i relativi colloqui si applicano le disposizioni degli articoli 59 e 63.

Il personale dei ruoli tecnici anche periferici con qualifica equiparata ad assistente può conseguire il passaggio nella qualifica di dirigente del ruolo del personale amministrativo, ove sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso a tale qualifica, secondo le disposizioni dell'articolo 59.

Art. 70 Disposizioni particolari per taluni ruoli tecnici

Nella prima applicazione della presente legge è inquadrato nel ruolo della Ragioneria generale della Regione il personale appartenente ai ruoli della carriera direttiva e di concetto di cui alla tabella "B" annessa alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15.

E' inquadrato nel ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica il personale appartenente al ruolo tecnico della pianificazione urbanistica e al ruolo tecnico della carriera di concetto-geometri, di cui alla legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1.

Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici viene inquadrato nella qualifica di dirigente tecnico ingegnere o architetto, secondo il titolo di studio posseduto.

E' inquadrato nelle qualifiche di dirigente tecnico ed assistente tecnico del Corpo regionale delle miniere il personale dei ruoli del servizio minerario e del servizio geologico e geofisico, di cui alla legge regionale 8 agosto 1960, n. 35.

Il personale del ruolo degli sperimentatori dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è inquadrato nella qualifica di dirigente tecnico agrario.

Al personale indicato nei commi precedenti si applicano le norme sui passaggi previste nel precedente articolo 69. A tal fine, per il passaggio alla qualifica di dirigente del ruolo della Ragioneria generale, nei confronti del personale che riveste la qualifica di assistente dello stesso ruolo, si applicano le modalità indicate negli articoli 59 e 60.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di segretario del ruolo tecnico dell'Ufficio legislativo e legale sono conferiti mediante concorso per esame, da bandirsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, riservato al personale già appartenente alla carriera di concetto dell'Amministrazione regionale, purchè provvisto del titolo di studio prescritto. L'esame consiste in un colloquio al quale si applicano le disposizioni dell'art. 63.

CAPO III - NORME COMUNI

Art. 71 Inquadramento in soprannumero

Gli inquadramenti ed i passaggi previsti dalle norme del presente titolo avvengono anche in

soprannumero rispetto alle dotazioni degli organici previsti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 72 *Personale dei ruoli ad esaurimento*

Il personale dei ruoli ad esaurimento costituiti presso la Presidenza della Regione a norma delle leggi regionali 20 agosto 1962, n. 23 e 22 aprile 1968, n. 8, sarà inquadrato, anche in soprannumero rispetto alle relative dotazioni, nel ruolo del personale amministrativo o nel ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica, a seconda che provenga dalle carriere amministrative o dai ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto, di cui alla tabella annessa alla legge regionale 22 aprile 1968, n. 8.

Per l'utilizzazione del personale proveniente dal ruolo unico per i servizi periferici rimangono ferme le disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 20 agosto 1962, n. 23.

Nulla è innovato nei confronti del ruolo istituito con la legge regionale 25 aprile 1969, n. 10.

In detto ruolo sono inquadrare le quattro unità di personale, che, alla data del 31 dicembre 1968, erano addette al lavaggio delle autovetture presso l'autoparco regionale e che, alla data predetta, erano direttamente retribuite dall'Assessorato regionale delle finanze, purchè alla data della domanda prestino ancora la propria opera presso lo stesso autoparco per espletarvi le medesime mansioni di lavagista e siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, esclusi i limiti di età.

Art. 73 *Personale dei ruoli speciali transitori ed in soprannumero*

Le disposizioni del presente titolo, relative agli inquadramenti ed ai passaggi, si applicano anche al personale dei ruoli speciali transitori ed al personale in soprannumero.

Art. 74 *Disposizioni particolari*

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo sono fatti salvi gli effetti dei concorsi che risultano espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione della legge regionale 8 febbraio 1969, n. 1.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 25 luglio 1969, n. 25 ed i relativi concorsi si intendono revocati.

Art. 75 *Trattamento economico*

Al personale dell'Amministrazione regionale competono, a decorrere dal 1° luglio 1970, gli stipendi - con i conseguenti effetti sugli aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla 13a mensilità e sull'adeguamento delle retribuzioni - e l'aggiunta di famiglia previsti nell'annessa tabella "N", secondo le corrispondenze indicate nella tabella "O" fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio sulla base del coefficiente posseduto o maturato alla data suddetta.

Al personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge viene attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1970, la classe di stipendio corrispondente all'anzianità da ciascuno posseduta alla data suddetta nella carriera di appartenenza, secondo i tempi di permanenza indicati nella tabella "N" e relative note. Per la prima applicazione della legge l'anzianità posseduta può essere utilizzata solo per il passaggio alla classe di stipendio successiva a quella corrispondente al coefficiente posseduto. Per il passaggio alle successive classi di stipendio la anzianità residua sarà utilizzata per il 50 per cento, salvo che per il personale che abbia superato i concorsi e gli esami di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei cui confronti l'anzianità è valutata per il 75 per cento. In misura del 50 per cento viene, altresì, valutata, per il personale proveniente dalla carriera direttiva dei ruoli misti di ragioneria ed amministrativi, l'anzianità posseduta nella carriera di concetto dei ruoli di appartenenza agli effetti del presente comma.

Per il personale che abbia conseguito o maturato un coefficiente superiore, nel periodo compreso fra il 1° luglio 1970 e la data di pubblicazione della presente legge, la corrispondenza si stabilisce altresì, con effetto dalla data del relativo conseguimento, con riferimento al nuovo coefficiente.

I dipendenti, che, in applicazione delle norme della presente legge conseguiranno il passaggio alla qualifica superiore, saranno inquadrati alla classe di stipendio corrispondente al coefficiente di appartenenza nella carriera di provenienza e comunque alla classe iniziale della medesima. Ai predetti dipendenti sarà attribuita nella qualifica l'anzianità prevista dalla allegata tabella "N" per l'attribuzione della classe di stipendio riconosciuta al momento del passaggio. Vengono riconosciuti in tale classe di stipendio gli aumenti periodici maturati nel coefficiente di provenienza.

Al personale proveniente dalle qualifiche di capo divisione, segretario contabile capo, archivista capo ed equiparate, al compimento di sei anni di servizio nella classe spettante, ivi compreso il servizio prestato nelle qualifiche di provenienza, è attribuita l'ultima classe di stipendio.

Art. 76 *Personale della scuola professionale*

Al personale della scuola professionale regionale è attribuito il trattamento economico previsto dalla presente legge, secondo le corrispondenze indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ferma restando ogni altra disposizione. Per il coefficiente 450 la corrispondenza si determina riducendo del dieci per cento il trattamento previsto per il coefficiente 500.

Art. 77 *Riliquidazione delle pensioni*

Sulla base del trattamento economico in vigore dal 1° luglio 1970 si provvede, con decorrenza dalla stessa data, alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi, secondo le corrispondenze indicate nella tabella "O" fra i cessati coefficienti e le nuove classi di stipendio.

Ove la pensione o l'assegno vitalizio in atto goduti risultino superiori a quelli riliquidati, la differenza è mantenuta a titolo di assegno personale riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalle variazioni del costo della vita.

Si applica alle pensioni ed agli assegni vitalizi il congegno di adeguamento annuo al costo della vita nella misura e con le modalità previste dalla lettera c) della tabella "N".

Sono abrogati, con decorrenza dal 1° luglio 1970, i commi secondo e terzo dell'art. 4 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Titolo V

Disposizioni per l'attuazione della riforma

Art. 78 *Commissione per l'attuazione della riforma*

Per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso la Presidenza della Regione, una Commissione composta dal Presidente della Regione, che la presiede, e da otto membri, con compiti di vigilanza e promozione per l'attuazione della riforma dell'Amministrazione regionale.

La Commissione, nominata dal Presidente della Regione, si compone di cinque membri scelti

dallo stesso Presidente e di tre membri designati dai sindacati del personale regionale maggiormente rappresentativi.

La partecipazione alla Commissione non dà diritto a compenso, salva la corresponsione del trattamento di missione, ove spettante.

La segreteria della Commissione è curata dal personale in servizio presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione.

Il Presidente della Regione informa periodicamente l'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 79 *Regolamento di esecuzione*

Nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione emanerà, sentita anche la Commissione di cui all'articolo precedente, il regolamento di esecuzione delle disposizioni contenute nel titolo I della presente legge.

Art. 80 *Consigli provvisori di direzione*

Fino alla costituzione dei Consigli di direzione previsti dalla presente legge e comunque non oltre sessanta giorni dal termine indicato nell'articolo precedente sono istituiti, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 2, presso le Amministrazioni regionali, Consigli provvisori di direzione presieduti dall'Assessore o, per sua delega, dal direttore regionale e composti di cinque dipendenti assegnati all'Amministrazione interessata, nominati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente, sentita la Commissione per l'attuazione della riforma.

I predetti Consigli sono integrati nei modi previsti dal terzo comma dell'art. 2.

Titolo VI

Norme finali

Art. 81 *Ufficio della Regione in Roma*

La composizione dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, istituito con la legge regionale 30 novembre 1953, n. 34, è stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel numero complessivo di otto unità di personale.

Art. 82 *Uffici stampa e documentazione*

Nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono costituiti uffici stampa e documentazione affidati a giornalisti iscritti da almeno tre anni negli albi dell'ordine professionale.

L'organizzazione e la regolamentazione di detti uffici sono disciplinate da apposita legge.

Art. 83 *Servizio prestato da dipendenti regionali presso enti pubblici o presso l'Amministrazione regionale*

I dipendenti regionali che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o presso enti pubblici sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato o della Regione possono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere il ricongiungimento di tali servizi con quello successivamente prestato nell'Amministrazione regionale.

Qualora ai dipendenti che avranno richiesto la ricongiunzione non sia stato liquidato trattamento di previdenza e quiescenza, l'Amministrazione regionale provvederà direttamente al recupero

della quota di detti trattamenti, dovuta dai competenti enti, in relazione al servizio prestato negli enti di provenienza, con le modalità previste dall'art. 33, secondo comma, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2. Qualora sia stato liquidato trattamento di previdenza e quiescenza si applica la disposizione dell'articolo 10, primo comma, della legge 22 giugno 1954, n. 523, e, per l'eventuale determinazione del contributo di riscatto, l'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.

Al personale dell'Amministrazione regionale il servizio comunque prestato anteriormente all'immissione nei ruoli, anche transitori, con mansioni proprie della carriera di appartenenza, anche se discontinuo, è valutato, previo riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 84 Riconoscimenti di servizi prestati anteriormente all'immissione nei ruoli regionali

Al personale in atto in servizio presso l'Amministrazione regionale, che, alla data del 15 marzo 1959, prestava servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione e che abbia presentato in termini la prescritta domanda di opzione, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, ma non abbia usufruito del beneficio previsto dallo stesso articolo, è riconosciuto, per gli effetti previsti dalla citata legge, il servizio anche non di ruolo prestato presso le Amministrazioni di provenienza anteriormente all'immissione nei ruoli regionali.

Il servizio prestato a decorrere dal 1° aprile 1957 dal personale di cui alla legge regionale 22 aprile 1968, n. 8, alle dipendenze del soppresso Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) è considerato di ruolo e, pertanto, utile sia ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza che agli effetti della anzianità di servizio.

Per il personale del soppresso ESCAL cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1967 il servizio comunque prestato alle dipendenze dell'Ente, fin dalla data di assunzione, è riconosciuto utile, senza riscatto, agli effetti del trattamento di quiescenza.

Agli effetti del trattamento di previdenza è riconosciuto solo il servizio di ruolo a decorrere dal 1° aprile 1957.

Il servizio non di ruolo prestato anteriormente alla data del 1° aprile 1957 alle dipendenze del predetto ESCAL è riscattabile ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza, previa domanda degli interessati.

Qualora la citata domanda pervenga all'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo di riscatto, sia ai fini di quiescenza che di previdenza, sarà determinato in base al trattamento economico e alle aliquote contributive vigenti per il personale della Regione alla data del 31 marzo 1957.

Art. 85 Inquadramento del personale in servizio presso uffici regionali

Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, viene inquadrato, anche in soprannumero, a domanda da presentarsi entro un anno dalla data anzidetta e previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, nel ruolo del personale amministrativo e nei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste, in conformità alle disposizioni della presente legge.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma è riconosciuto a tutti gli effetti il servizio di ruolo prestato presso le Amministrazioni di provenienza ed a esso si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale.

Ai fini dell'inquadramento dei sottufficiali, delle guardie scelte, delle guardie del Corpo forestale dello Stato comandati in Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del

personale appartenente al ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, è istituito il ruolo di cui alla tabella "M", annessa alla presente legge.

Fino a quando non sarà emanata la legge istitutiva del Corpo forestale regionale e non saranno dettate le norme sullo stato giuridico, il trattamento economico e l'ordinamento del personale appartenente al Corpo stesso, il personale optante del Corpo continuerà a svolgere le funzioni previste dalle disposizioni in vigore.

Al personale di cui al terzo comma del presente articolo continuerà ad applicarsi lo stato giuridico ed economico in atto goduto.

Al personale appartenente al ruolo delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana si applica il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie di personale regionale.

I rapporti finanziari conseguenti al passaggio nei ruoli regionali del personale previsto dal presente articolo saranno regolati con successivi accordi fra la Regione e le Amministrazioni di provenienza.

E' soppresso l'organico provvisorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana previsto dal decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 14 marzo 1950, n. 8, modificato con la legge regionale di ratifica 14 dicembre 1950, n. 88.

Il personale di cui all'art. 12 della legge regionale 13 aprile 1959, n. 15, estraneo all'Amministrazione regionale, che all'approvazione della presente legge presta servizio presso l'Amministrazione regionale a seguito di provvedimento formale della Amministrazione stessa, è inquadrato, a sua richiesta, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nel ruolo del personale amministrativo della Regione col trattamento economico determinato sulla base del coefficiente allo stesso attribuito ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 15.

Per la valutazione del servizio prestato presso l'Amministrazione regionale e presso altre Amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni concernenti il personale proveniente dai ruoli dell'Amministrazione regionale.

Il personale di cui al nono e al decimo comma del presente articolo, per ottenere l'inquadramento, deve aver prestato servizio presso l'Amministrazione regionale per la durata di anni venti.

Art. 86 Principi sull'organizzazione degli uffici che saranno trasferiti dallo Stato

All'atto del trasferimento degli uffici periferici dello Stato in Sicilia alla Regione, in applicazione di apposite norme di attuazione dello Statuto o di norme di decentramento statali, si provvederà alla riorganizzazione dei predetti uffici ed alla regolamentazione dello stato giuridico ed economico del personale agli stessi addetto con successivi provvedimenti legislativi, in conformità ai principi della presente legge.

Art. 87 Norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le norme regionali concernenti il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 88 Trasferimenti di personale

Ai trasferimenti del personale della Regione si applica l'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Il trasferimento è disposto sentito il Consiglio di direzione dell'Assessorato presso il quale il dipendente presta servizio.

I ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 32 del citato testo unico sono decisi rispettivamente dal Consiglio di direzione della Presidenza della Regione per i dipendenti del ruolo del personale amministrativo della Regione e dai Consigli di direzione dei rispettivi Assessorati per gli impiegati dei ruoli tecnici.

Gli impiegati componenti dei Consigli di direzione non possono essere trasferiti durante il tempo in cui ricoprono la carica.

Fatte salve le necessità di servizio dell'Amministrazione, i movimenti del personale connessi alla ristrutturazione dell'Amministrazione stessa sono disposti successivamente all'approvazione del regolamento di esecuzione.

Art. 89 *Vacanze di posti*

Nel caso in cui nei ruoli amministrativo e tecnici dovessero verificarsi vacanze di posti, si provvederà alla copertura di essi con personale dei ruoli corrispondenti dell'amministrazione in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 28, 31, 34, 37, 40, 44 e 47 della presente legge.

Sino al completo esaurimento del personale in sovrannumero rispetto all'organico previsto dalle tabelle annesse alla presente legge è fatto divieto di operare assunzioni, anche a mezzo di pubblico concorso.

Art. 90 *Abrogazione di norme*

Sono abrogate le disposizioni delle leggi regionali concernenti la estensione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale dei miglioramenti economici dei dipendenti statali.

Art. 91 *Disposizioni finanziarie*

Al maggiore onere derivante dalla presente legge per il personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale, valutato per l'anno in corso in lire 4.465 milioni, nonchè per l'applicazione degli artt. 72, ultimo comma, e 82 della legge stessa, previsto in lire 35 milioni, si provvede utilizzando lo stanziamento del capitolo 10833 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1971.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 85 della presente legge si fa fronte con parte della disponibilità del capitolo n. 20911 del bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1970, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1970 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Capitolo n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Oggetto del provvedimento

(importo dell'onere
in milioni di lire)

- | | |
|---|---------|
| - Partita che si elimina: | |
| provvedimenti per l'agrumicoltura (in meno) | 1.000,- |
| - Partita che si aggiunge: | |
| Somma destinata alla copertura finanziaria | |

degli oneri derivanti dal disegno di legge
sulla riforma burocratica

1.000,-

Ai maggiori oneri a carico degli esercizi finanziari successivi a quello in corso si provvederà utilizzando l'incremento delle entrate relative alla imposta sui redditi di ricchezza mobile, all'addizionale sulle imposte, sovrimposte e tasse istituita con regio decreto legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni ed all'aumento dell'addizionale previsto dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 ed, ove occorra, all'imposta generale sull'entrata.

Art. 92 Finanziamento degli oneri a carico del fondo di quiescenza

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la quota di contributo di quiescenza posta a carico della Regione in applicazione dell'articolo 30, lettera a), della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, è aumentata di una aliquota pari al 2,50 per cento della retribuzione annua.

L'ammontare di tale aliquota sarà oggetto di revisione quinquennale al fine dell'adeguamento all'effettivo onere posto a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione derivante dall'applicazione della presente legge.

Per le finalità di cui al precedente comma, per l'anno finanziario in corso, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Per sovvenire agli oneri posti a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione in applicazione dell'articolo 85 della presente legge, è autorizzato il versamento a favore del fondo stesso della somma di lire 1.000 milioni annui per cinque anni decorrenti dall'anno finanziario 1971.

Al fine dell'adeguamento all'effettivo onere posto a carico del fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione per la applicazione del citato art. 85, verrà operata una revisione da effettuarsi ogni quinquennio sulla base di apposito consuntivo.

Agli oneri derivanti dal presente articolo ricadenti nell'anno in corso si provvede utilizzando la spesa autorizzata con l'art. 8, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1967, n. 34; è conseguentemente abrogato l'art. 5 della citata legge regionale 12 aprile 1967, n. 34.

Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando le spese autorizzate: con l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9; con l'art. 10, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7; con l'art. 16, lettera a), della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15; con l'art. 1 della legge regionale 5 giugno 1963, n. 29 e con le disponibilità derivanti dalla spesa relativa al limite decennale di impegno autorizzato con l'articolo 4, primo comma della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e dalla spesa autorizzata con l'art. 10, ultimo comma, della legge regionale 7 giugno 1969, n. 16.

Sono conseguentemente abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1972: l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9; l'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1961, n. 7; l'art. 12 della legge regionale 10 aprile 1962, n. 15 e l'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1963, n. 29.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 93 Entrata in vigore

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 1971.

FASINO

TABELLA A

DIREZIONI REGIONALI, UFFICI ED ISPETTORATI

Amministrazione	Direzioni regionali ed uffici equiparati	Altri uffici
- Presidenza della Regione.	- Segreteria generale. - Ufficio legislativo e legale. - Ragioneria generale.	- Segreteria della Giunta regionale (1). - Ufficio della Regione Siciliana in Roma (2)
- Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.	- Direzione regionale dell'agricoltura. - Direzione regionale delle foreste.	
- Assessorato regionale degli enti locali.	- Direzione regionale degli enti locali.	
- Assessorato regionale delle finanze.	- Direzione regionale della solidarietà sociale. - Direzione regionale delle finanze e del demanio.	
- Assessorato regionale della industria e del commercio.	- Direzione regionale della industria e del commercio.	
- Assessorato regionale dei lavori pubblici.	- Direzione regionale lavori pubblici. - Ispettorato regionale tecnico.	
- Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.	- Direzione regionale del lavoro e della cooperazione.	
- Assessorato regionale della pubblica istruzione.	- Direzione regionale della pubblica istruzione.	
- Assessorato regionale della sanità.	- Direzione regionale della sanità. - Ispettore regionale sanitario.	
- Assessorato regionale dello sviluppo economico.	- Direzione regionale sviluppo economico.	- Servizio tecnico dell'urbanistica.
- Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.	- Direzione generale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.	

(1) Alle dipendenze dell'Assessore segretario della Giunta regionale.

(2) Alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

TABELLA B

RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE

QUALIFICA	UNITA'
- Direttore regionale	15
- Dirigente	450
- Assistente	1.000
- Archivista dattilografo	1.150
- Commesso	450
- Agente tecnico	430

- Operaio	50
Totale	3.545

TABELLA C

RIPARTIZIONE FRA LE AMMINISTRAZIONI DEI POSTI DEL RUOLO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE

AMMINISTRAZIONE	QUALIFICHE ED UNITA'	
Presidenza Regione	Direttori regionali	15
Segreteria Generale (1)	Dirigenti	68
	Assistenti	151
	Archivisti dattilografi	270
	Commessi	78
Assess. agricoltura e foreste (2)	Dirigenti	65
	Assistenti	200
	Archivisti dattilografi	253
	Commessi	65
Agenti tecnici	Add. conduz. autoveicoli	40
	Operatori telefonici	8
	Add. servizi forestali	220
	Dirigenti	40
Assessorato enti locali	Assistenti	100
	Archivisti dattilografi	70
	Commessi	30
	Dirigenti	56
Commissioni prov. controllo (3)	Assistenti	79
	Archivisti dattilografi	96
	Commessi	56
	Operatori telefonici	9
Assessorato finanze	Dirigenti	35
	Assistenti	70
	Archivisti dattilografi	80
	Commessi	35
Agenti tecnici	Add. conduz. autoveicoli	100
	Operatori telefonici	38
	Radiotel. telescriventi	5
	Elettricisti	5
Operai	Add. impianti condizion.	5
	Giardinieri	5
	Idraulici	8
	Imbianchini	10
Assess. industria e commercio	Falegnami	5
	Manovali	22
	Dirigenti	30
	Assistenti	55
Assessorato lavori pubblici	Archivisti dattilografi	40
	Commessi	25
	Dirigenti	41
	Assistenti	100
Assess. lavoro e cooperazione	Archivisti dattilografi	125
	Commessi	41
	Dirigenti	20
	Assistenti	50
Assess. pubblica istruzione	Archivisti dattilografi	40
	Commessi	25
	Dirigenti	30
	Assistenti	60
Assessorato sanità	Archivisti dattilografi	40
	Commessi	30
	Dirigenti	15
	Assistenti	30
Assess. sviluppo economico	Archivisti dattilografi	40
	Commessi	15
	Dirigenti	25
	Assistenti	50

Assess. turismo,
comunicazioni e
trasporti

Archivisti dattilografi	50
Commessi	25
Dirigenti	25
Assistenti	55
Archivisti dattilografi	40
Commessi	25

QUALIFICHE ED UNITA'

Direttori regionali	15
Dirigenti	450
Assistenti	1.000
Archivisti dattilografi	1.150
Commessi	450
Addetti conduzione autoveicoli	140
Operatori telefonici	55
Radiotelegrafisti telescriventi	5
Elettricisti	5
Addetti impianti condizionamento	5
Addetti servizi forestali	220
Giardinieri	5
Idraulici	8
Imbianchini	10
Falegnami	5
Manovali	22
TOTALE GENERALE	3.545

- (1) Compreso il personale proveniente dal RUSP, utilizzabile ai sensi dell'art. 82 della legge.
(2) Uffici centrali e periferici.
(3) Per la dotazione dei singoli uffici di segreteria delle CC.PP.CC. vedi seguito tabella C.

Segue **TABELLA C**

Uffici di Segreteria delle Commissioni provinciali di controllo DOTAZIONE DEI SINGOLI UFFICI UNITA'

Qualifica	AG	CL	CT	EN	ME	PA	RG	SR	TP
Dirigente	4	4	9	4	11	12	4	4	4
Assistente	6	6	12	6	15	16	6	6	6
Archivista dattilografo	8	8	14	8	16	18	8	8	8
Commesso	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Agente tecnico } Operatore tele- }									
fonico	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TABELLA D

RUOLO TECNICO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

Qualifica	Unità
Direttore	1
Consigliere	20
Segretario	40
Totale	61

TABELLA E

RUOLO TECNICO DELLA RAGIONERIA GENERALE

Qualifica	Unità
Ragioneria generale	1
Dirigente	55
Assistente	150
Totale	206

TABELLA F

Quadro I

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico agrario	160
Assistente tecnico agrario	200
<i>Totale</i>	360

Quadro II

RUOLO TECNICO DELLE FORESTE

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico forestale	40
Assistente tecnico forestale	60
<i>Totale</i>	100
<i>Totale generale</i> ...	460

TABELLA G**RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'URBANISTICA**

Qualifica	Unità
Ispettore regionale tecnico	1
Dirigente tecnico architetto	9
Dirigente tecnico ingegnere	60
Assistente tecnico	75
<i>Totale</i>	145

TABELLA H**RIPARTIZIONE DEI POSTI DEL RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI E DELL'URBANISTICA****ISPETTORATO REGIONALE TECNICO**

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico architetto	4
Dirigente tecnico ingegnere	50
Assistente tecnico	60

SERVIZIO TECNICO DELL'URBANISTICA

Qualifica	Unità
Dirigente tecnico architetto	5
Dirigente tecnico ingegnere	10
Assistente tecnico	15

TABELLA I

Quadro I

RUOLI TECNICI SANITARIO E VETERINARIO

Qualifica	Unità
Ispettore regionale sanitario	1

Quadro II

RUOLO TECNICO SANITARIO

Qualifica	Unità
Ispettore sanitario	18
Assistente sanitario	5
<i>Totale</i>	23

Quadro III

RUOLO TECNICO VETERINARIO

Qualifica	Unità
Ispettore veterinario	5
<i>Totale Generale</i> ...	29

TABELLA L**CORPO REGIONALE DELLE MINIERE**

Qualifica	Unità
-----------	-------

Dirigente tecnico ingegnere	16
Dirigente tecnico geologo	2
Dirigente tecnico geofisico	1
Assistente tecnico	28
Assistente amministrativo	4
Archivista-dattilografo	15
Commesso	7
Agenti tecnici:	
Autista	8
Centraliniste	4
Spec. Laboratorio	<u>2</u>
<i>Totale</i>	87

TABELLA M

**RUOLO DEI SOTTUFFICIALI,
GUARDIE SCELTE E GUARDIE FORESTALI**

Qualifica	Unità
Maresciallo maggiore	10
Maresciallo capo	12
Maresciallo ordinario	14
Brigadiere	
Vice Brigadiere	50
Guardia scelta	41
Guardia	<u>150</u>
<i>Totale</i>	277

TABELLA N

**TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

1. - STIPENDI

(a) (b) (c) (d)

QUALIFICHE	Classi di stipendio mensile netto	Anzianità nella qualifica richiesta per l'attribuzione delle classi di stipendio
- Direttore regionale ed equiparato	525.960	
- Segretario generale e Ragioniere generale	563.210	
- Dirigente ed equiparato	171.795	iniziale
	197.190	1 anno
	219.355	3 anni
	262.435	5 anni
	314.000	13 anni
	404.000	25 anni
- Assistente ed equiparato	160.370	iniziale
	171.795	2 anno
	197.190	4 anni
	219.355	8 anni
	262.435	14 anni
	314.720	25 anni
- Archivista dattilografo	134.820	iniziale
	143.985	2 anni
	160.370	4 anni
	171.795	8 anni
	197.190	14 anni
	220.000	20 anni
- Commesso, Agente tecnico e Operaio	130.000	

NOTE

(a) Per ogni biennio di permanenza in ciascuna classe di stipendio sono attribuite aumenti periodici nella misura del 2,50% della retribuzione.

Il personale proveniente dalla carriera ausiliaria e di agente tecnico nonchè gli operai ed i salariati conservano l'intera anzianità maturata nella carriera ai fini del conseguimento degli aumenti periodici biennali nella misura del 4 per cento.

(b) Ai dirigenti e qualifiche equiparate dei ruoli tecnici per l'accesso ai quali è richiesto, in aggiunta al diploma di laurea, il possesso di un titolo professionale, è attribuita, all'atto dell'immissione in ruolo la classe di stipendio immediatamente successiva a quella iniziale prevista per i dirigenti amministrativi. I periodi di anzianità per il passaggio alle successive classi di stipendio sono ridotti di un quinto.

(c) Le retribuzioni vengono adeguate di anno in anno a costo della vita applicando all'ammontare delle stesse, fino a limite L. 100.000 mensili, le variazioni percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (già indice del costo della vita) accertate dall'Istituto centrale di statistica. La percentuale di variazione applicabile si determina in base alla differenza tra gli indici relativi al mese di ottobre di ciascun anno e quelli del mese di ottobre dell'anno precedente.

Le frazioni di unità fino a 50 centesimi e quelle superiori si arrotondano, rispettivamente per difetto e per eccesso. Le variazioni percentuali accertate per ogni anno troveranno applicazioni con decorrenza dall'inizio dell'anno successivo a quello cui le variazioni stesse si riferiscono.

(d) Al personale dell'Amministrazione regionale compete una tredicesima mensilità in misura pari alla retribuzione netta mensile percepita, da erogarsi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

2. - AGGIUNTA DI FAMIGLIA

L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti è stabilito nella misura mensile di lire 10.000 per ciascuna persona di famiglia acquisita è per ciascun genitore a carico.

Restano ferme le altre disposizioni che disciplinano l'attribuzione della quote di aggiunta di famiglia al personale statale.

3. - TRATTAMENTO DI MISSIONE

L'indennità di trasferta spettante al personale comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 km., per ogni 24 ore di assenza dalla sede e per l'eccedente periodo di 8 ore, è stabilita nella seguente misura netta, qualunque sia la popolazione dei comuni in cui si compie la missione:

- direttore regionale ed equiparato	L.	14.000
- direttore ed equiparato	"	10.000
- assistente ed equiparato	"	8.000
- archivista dattilografo	"	7.000
- commesso, agente tecnico, operaio	"	6.000

La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 25% quando la missione è compiuta in località fuori del territorio della Sicilia e del 50% quando è compiuta all'estero.

L'indennità dovuta al personale comandato in missione per l'uso di un proprio mezzo di trasporto è stabilita in lire 40 a chilometro.

Restano ferme le altre disposizioni che regolano il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale statale.

4. - LAVORO STRAORDINARIO

Il numero delle ore mensili di lavoro straordinario fissato con la legge regionale 10 agosto 1968, n. 28 è ridotto di un quinto.

5. - INDENNITA' IN FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI AUTOVEICOLI

Al personale addetto alla conduzione degli autoveicoli regionali è attribuita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità di guida di lire 10 mila mensili lorde in aggiunta alle competenze spettanti per legge e solo per i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni di guida.

TABELLA O

CORRISPONDENZA FRA I CESSATI COEFFICIENTI E LE NUOVE CLASSI DI STIPENDIO PREVISTE DALLA TABELLA N

ex coeff.	900	L.	525.960
"	970	"	563.210
<i>(ex carriera direttiva)</i>			
ex coeff.	229	"	171.795
"	271	"	197.190
"	325	"	219.355
"	402	"	262.435
"	500	"	314.720
"	670	"	404.000
<i>(ex carriera di concetto)</i>			
ex coeff.	202	"	160.370
dall'ex coeff. 229 al 500 come per la carriera direttiva <i>(ex carriera esecutiva)</i>			
ex coeff.	157	"	134.820
"	180	"	143.985
dall'ex coeff. 202 al 325 come per la carriera di concetto <i>(ex carriera del personale ausiliario, compresi gli agenti tecnici)</i>			
per tutti		"	130.000
<i>(Operai e agenti tecnici)</i>			
per tutti		"	130.000